SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del territorio

Commissione nazionale per le società e la borsa

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2002, n. **221.**

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis.* – *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).* – *1.* Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 628):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) il 18 settembre 2001.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 21 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 27 settembre 2001; il 17, 18, 23, 24, 25, 30 ottobre 2001; il 7, 9 novembre 2001.

Nuovamente assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 9 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 9 novembre 2001.

Esaminato in aula il 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2297):

Assegnato alla XII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 aprile 2002; l'11 giugno 2002.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 27 giugno 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 luglio 2002 (atto n. 2297/A - relatore on. Vascon).

Esaminato in aula il 25 giugno 2002; il 22, 23, 25 luglio 2002 e approvato il 17 settembre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

— La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 103 del 25 aprile 1979.

— L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE così recita:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

nell'interesse della sicurezza aerea,

per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

le specie che formano oggetto delle medesime,

i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.».

— L'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così recita:

«2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.».

02G0252

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2002.

Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recanti «delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto in particolare l'art. 7 della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto l'art. 92, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del Magistrato delle acque di Venezia e la definizione delle sue funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante l'individuazione

delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto l'accordo del 24 maggio 2001, sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2001, supplemento ordinario n. 205, come integrato e modificato dall'accordo dell'11 luglio 2002 della medesima Conferenza;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse da trasferire e alla necessità di apportare alcune modifiche alle tabelle allegate all'accordo del 24 maggio 2001 in relazione ad errori materiali rilevati;

Acquisito, in data 4 aprile 2002, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 31 maggio 2002, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Gli uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'officina di Strà del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, con esclusione della sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al monitoraggio della laguna, sono trasferiti, il 1° ottobre 2002, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 del decreto-legge n. 112/1998, alle regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l'esercizio delle funzioni già svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

Art. 2.

Trasferimento di risorse umane

1. Le sedi degli uffici compartimentali, le sedi delle sezioni staccate e la sede dell'Officina di Strà, unitamente alla consistenza del personale, ripartito per sede e qualifica, oggetto di trasferimento alle regioni ai sensi dell'art. 1, sono indicati nella allegata tabella A.

2. Al fine di assicurare continuità operativa agli uffici compartimentali di Parma, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, alle sezioni staccate di Milano, Sondrio, Torino, Udine, Firenze, Cosenza e Potenza, e all'Officina di Strà, da trasferire alle regioni ai sensi del precedente art. 1, il personale è trasferito alle medesime conservando la sede di servizio. Il trasferimento è disposto sulla base dell'elenco, contenente i nominativi e le qualifiche del personale da trasferire suddiviso per rispettiva sede di servizio (uffici compartimentali, sezioni staccate e Officina di Strà), inviato dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali al Dipartimento della funzione pubblica (che costituisce la tabella A.

3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001) recante l'individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Il personale dell'Ufficio compartimentale di Venezia è trasferito alla regione del Veneto nel contingente e per le professionalità indicate nella suddetta tabella *A*, secondo le procedure, i tempi e le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'assegnazione del personale alle regioni con decorrenza dal 1° ottobre 2002.

Art. 3.

Trasferimento di risorse finanziarie

1. Per il funzionamento degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 1, sono attribuite alle regioni medesime risorse finanziarie per complessive L. 3.860.000.000 annue (tabella B-1).

2. Per far fronte alle esigenze di investimento degli uffici compartimentali delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, sono attribuite alle regioni risorse finanziarie per complessive L. 740.000.000 annue (tabella B-1).

3. Per il periodo 2002-2003, per l'attuazione degli interventi di competenza dei predetti uffici è attribuita alle regioni una quota pari a L. 1.975.000.000 annue, a valere sulle risorse riservate al potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1989, n. 183, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

2001, n 331, di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

4. Per i periodi successivi la quota da assegnare alle regioni è definita in sede di ripartizione degli stanziamenti per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo, previsti in attuazione della predetta legge n. 183/1989.

5. La ripartizione delle spese di funzionamento tra le singole regioni è effettuata sulla base della consistenza delle reti trasferite come indicato nell'allegata tab. B-2: la ripartizione della quota a valere sulla legge n. 183/1989, nonché delle spese per investimenti, è effettuata per il 50% sulla base del suddetto criterio di consistenza delle reti e per il 50% in base ai parametri superficie e popolazione, equipesati, come indicato nell'allegata tab. B-2.

6. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai precedenti capoversi le risorse finanziarie per le spese di personale che sono definite e assegnate contestualmente all'assegnazione dello stesso alle regioni ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli 4624, 4654, 4657 (U.P.B. 22.1.1.0) e sul capitolo 9390 (U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assegnate alle singole regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come indicato nella tabella B-2), allegata al presente provvedimento. I 6/12 dei relativi stanziamenti sono già stati erogati nelle more dell'emanazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per evitare soluzioni di continuità.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati per l'attuazione della legge 18 marzo 1989, n. 183.

Art. 5.

Trasferimento beni

1. Sono trasferiti alla regione su cui territorialmente insistono, i beni immobili degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Strà, oggetto di trasferimento alle regioni ai sensi del art. 1, individuati nell'allegata tab. C-1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, gli automezzi a disposizione degli stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché i relativi beni strumentali, ivi comprese le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio, individuate nell'allegata tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, con specifico verbale redatto tra il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e la regione del Veneto, verranno individuati i beni immobili, oltre all'Officina di Strà, gli automezzi nonché gli ulteriori beni strumentali, non indicati nelle allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla regione in quanto non necessari allo svolgimento delle funzioni residuali in capo all'Ufficio compartimentale di Venezia. Con relativo verbale tra le parti interessate potranno essere, altresì, trasferiti altri beni strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi.

3. I contratti di potenziamento delle reti di telerilevamento, nonché i contratti di manutenzione delle stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che risultano attivati al momento del trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza, nonché di tutte le implementazioni ed aggiornamenti realizzati alla data del presente provvedimento.

Art. 6.

Uso delle radiofrequenze

1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, titolare delle autorizzazioni all'uso dei ponti radio e relative frequenze per il rilevamento dei dati idro-meteo-pluviometrici in telemisura, mette a disposizione delle regioni i progetti attualmente in uso unitamente all'uso delle frequenze in essi considerate, fino alla razionalizzazione del sistema.

2. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre amministrazioni interessate, verranno individuate le frequenze da attribuire in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni. Con tale provvedimento potrà essere individuato un numero di frequenze che il Ministero delle comunicazioni, di intesa con gli organismi interessati e con l'ausilio di una commissione mista (Servizio idrografico e mareografico nazionale - Ministero delle comunicazioni - regioni e altre amministrazioni interessate), possa assegnare alle regioni a titolo non oneroso.

Art. 7.

Accordi intercompartimentali

1. Per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono stipulati accordi tra le regioni territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standards fissati dal servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, d'intesa con le regioni, con le modalità di cui al successivo art. 9, lettera *a)*, nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico.

Art. 8.

Forme di collaborazione

1. Su richiesta delle regioni e sulla base di apposite convenzioni il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presta attività di supporto e di consulenza alle regioni medesime.

Art. 9.

Compiti di rilievo nazionale

1. Per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono assicurare la trasmissione al servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ed al Dipartimento della protezione civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura: inoltre sono stipulati accordi tra le regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:

a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;

b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.

Art. 10.

Regioni a statuto speciale

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con la modalità previsti dai rispettivi statuti.

Roma, 24 luglio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 158

02A12044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 settembre 2002.

Determinazione dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Vista la legge 29 agosto 1991, n. 288, recante «Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale e assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti»;

Visti, in particolare, gli articoli 31, comma 2-*bis* e 32, commi 2-*bis* e 2-*ter* della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevedono, rispettivamente, per i volontari in servizio civile e per i cooperanti delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, che i contributi siano commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale;

Visto l'art. 9, punto 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che assegna al Ministero degli esteri, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei compensi convenzionali da valere come base imponibile per i compensi ricevuti dai volontari e cooperanti in base a contratti di cooperazione con ONG riconosciute idonee;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri del 24 gennaio 1984, emanato in attuazione degli articoli 24 e 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, così come modificata dalla legge 5 luglio 1982, n. 427, che determinava le retribuzioni convenzionali per il personale in servizio di volontariato civile;

Considerato che nelle more dell'adozione del nuovo decreto interministeriale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, si è continuato a dare applicazione al decreto interministeriale del 24 gennaio 1984 per i soli volontari;

Visto l'art. 36, comma l, lettera *a)* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, che ha abolito i contributi al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta la necessità di predisporre il decreto interministeriale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, al fine di stabilire i compensi convenzionali sui quali considerare i contributi previdenziali da versare in favore dei volontari e cooperanti;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi svoltasi in data 9 luglio 2001 che ha individuato i compensi convenzionali ai fini previdenziali dei volontari e dei cooperanti rispettivamente in € 664,00 e 1.188,00;

Considerata l'opportunità, in base all'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, relativo all'armonizzazione dell'imponibile fiscale e contributivo, di equiparare i compensi convenzionali a fini fiscali a quelli stabiliti a fini previdenziali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali mensili ai quali commisurare i contributi previdenziali dovuti per i volontari e cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, sono stabiliti nelle seguenti misure, espresse in euro:

volontari: 664,00 euro;

cooperanti: 1.188,00 euro.

Art. 2.

A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali di cui all'articolo precedente sono assunti quale base imponibile per i rapporti di cooperazione fra volontari e cooperanti e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 3.

I compensi convenzionali di cui agli articoli precedenti sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

I valori convenzionali sopra individuati sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero nel corso del mese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2002

Il Ministro degli affari esteri
(ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

02A12116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del concorso di Miss Italia, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del concorso Miss Italia di Salsomaggiore, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia - manifestazione 2002, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto delle lotterie nazionali ad estrazione differita è stato fissato in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del concorso Miss Italia di Salsomaggiore, del Gran premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia - manifestazione 2002, con inizio il 7 agosto 2002, avrà termine il 13 ottobre 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 9 ottobre 2002.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 11 ottobre 2002.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 13 ottobre 2002, alle ore 21.

Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 ottobre 2002 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con la vincitrice del concorso «Miss Italia» di Salsomaggiore, con il cavallo vincitore del «Gran premio di Merano», con la canzone vincitrice del «Festival di Napoli» e con l'atleta vincitore della «Maratona d'Italia».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato alla vincitrice del concorso «Miss Italia», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran premio di Merano», il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla canzone vincitrice del «Festival di Napoli» ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della «Maratona d'Italia».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 8.

Il dott. Fabio Carducci, dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 agosto 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 152

02A12139

DECRETO 30 settembre 2002.

Importo e modalità per la prestazione di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati trasportati, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 30 ottobre 1993, n. 427.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attività produttive e commerciali, già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite, alla amministrazione medesima;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione, nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2002, n. 109, recante regolamento con il quale si è provveduto a procrastinare, per l'Ente tabacchi italiani e per le società per azioni in cui l'Ente si è trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 settembre 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede la prestazione, da parte del titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, recante le modalità per la prestazione della citata garanzia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che l'Amministrazione dei monopoli, prima della costituzione dell'Eti, non ha richiesto la prestazione della predetta cauzione alle ditte fornitrici di tabacchi lavorati con le quali aveva stipulato apposito contratto per la distribuzione, atteso che costituiva garanzia relativamente all'accisa gravante sui prodotti inviati per la distribuzione stessa la corrispondente quota fornitore incassata dall'amministrazione per i prodotti immessi al consumo e che, in caso di irregolarità, veniva trattenuta, dal pagamento delle quote fornitore medesime la dovuta accisa;

Considerato, altresì, che i predetti contratti di distribuzione sono stati trasferiti, per effetto del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, all'Eti e, successivamente alla sua costituzione, alla società Etinera, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo stesso;

Atteso che alle predette società fino al 30 settembre 2002, data di cessazione del regime transitorio di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, e successive modificazioni, sono state estese le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli;

Ritenuto che, in relazione a tanto, in caso di irregolarità durante il trasporto di tabacchi lavorati le citate società hanno provveduto a trattenere dai pagamenti della quota fornitore spettante alla relativa ditta fornitrice e versare l'accisa dovuta per la merce risultante mancante durante il trasporto;

Considerato che, a partire dal 1° ottobre 2002, cessando il predetto regime transitorio, si applicano anche ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Eti e dell'Etinera il regime generale di cui al predetto art. 6 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Attesa la necessità di determinare l'importo e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal succitato art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Considerata l'opportunità di operare in analogia a quanto previsto dal predetto decreto del Ministro delle finanze del 13 gennaio 1994;

Decreta:

Articolo unico

1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'ambito della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante sui prodotti trasportati o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

2. La cauzione può essere riferita anche al valore medio mensile dei tabacchi lavorati trasportati. In tal caso l'importo della cauzione non può essere inferiore al 10% del valore delle spedizioni effettuate da ciascun deposito fiscale mittente; spedizioni di tabacchi lavorati eccedenti il valore della cauzione potranno essere effettuate solo previa integrazione della cauzione stessa.

3. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. Qualora la garanzia venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa documentazione deve essere depositata presso la Direzione generale dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre 2002.

Roma, 30 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A12083

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2002.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per il comune di Villafrati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla Regione siciliana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro nel comune di Villafrati, non può superare il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 2,4 mg/l.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La Regione siciliana informa le autorità sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima regione, anche per il tramite delle aziende unità sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati al consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A12026

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Droptimol», a base di timololo maleato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Droptimol», a base di timololo maleato, (atc: S01ED01) della Farmigea S.p.a., con sede legale in Pisa, via Carmignani n. 2, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata:

flacone collirio 0,25% 5 ml - A.I.C. n. 027626023, è classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 25 giugno 2001, con cui la Farmigea S.p.A., ha chiesto, la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Droptimol», nella confezione sopra indicata, proponendo il prezzo di lire 6.300;

Rilevata la presenza in classe «A», di altro medicinale analogo, alla suindicata, a base di timololo maleato, denominato Timololo, confezione: 0,25%, 1 flacone
5 ml, soluzione oftalmica - A.I.C. n. 034429011/M, della Ciba Vision Europe Limited, appartenente alla stessa categoria terapeutica omogenea, (atc: S01ED01), con pari dosaggio e medesima confezione;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 ottobre 2001, con la quale: «(...) esprime parere favorevole alla classe «A» con prezzo di L. 6.300 prezzo del farmaco generico timololo flac. 5 ml 0,25%»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Droptimol», a base di timololo maleato, (atc: S01ED01), della Farmigea S.p.a., con sede legale in Pisa, via Carmignani n. 2, nella forma farmaceutica e confezione: flacone collirio 0,25% 5 ml - A.I.C. n. 027626023, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di € 3,25 pari a L. 6.300 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86

02A12040

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Timoptol», a base di timololo maleato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee, ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto dirigenziale n. 275 del 14 maggio 2001, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001, nel quale la specialità medicinale denominata «Timoptol», a base di timololo maleato, (atc: S01ED01) della Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., con sede legale in Roma, via G. Fabbroni, n. 6, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «0,25% collirio soluzione» flacone 5 ml, con dosatore oftalmico ocumeter plus - A.I.C. n. 024278107, è classificata in classe «C».

Vista la domanda del 25 maggio 2001, con cui la Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., ha chiesto, la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Timoptol», nella confezione sopra indicata, proponendo il prezzo di L. 7.900;

Rilevata la presenza in classe «A», di altra specialità medicinale analoga, alla suindicata, a base di timololo maleato, denominata Cusimolol, collirio 5 ml, 025% - A.I.C. n. 032004018, della Alcon Italia S.p.A., appartenente alla stessa categoria terapeutica omogenea, (atc: S01ED01), con pari dosaggio e medesima confezione;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 ottobre 2001, con la quale: «(...) esprime parere favorevole alla classe «A» con prezzo di L. 7.900»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Timoptol», a base di timololo maleato, (atc: S01ED01), della Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A., con sede legale in Roma, via G. Fabbroni, n. 6, nella forma farmaceutica e confezione: «0,25% collirio soluzione» flacone 5 ml, con dosatore oftalmico ocumeter plus - A.I.C. n. 024278107, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di € 4,08 pari a L. 7.900 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 85

02A12041

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 luglio 2002.

Rettifica dell'ordinamento interno della Direzione di amministrazione interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente «istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente «approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente «approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 341 del 12 dicembre 1981, con il quale sono state disciplinate la struttura e le competenze della Direzione di amministrazione interforze, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 30 del 1981;

Ritenuto opportuno introdurre modifiche ordinative alla prefata Direzione di amministrazione interforze, al fine di assicurare una più efficace e funzionale attività istituzionale nei confronti delle gestioni tecnico-amministrative dei comandi, enti ed uffici da essa amministrativamente dipendenti, in relazione all'evoluzione della normativa intervenuta nel tempo nonché alle esigenze connesse con i riscontri amministrativi e contabili sui rendiconti delle gestioni del danaro e dei materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale in data 4 dicembre 1981, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Costituzione della Direzione di amministrazione interforze).* — È costituita la Direzione di amministrazione interforze, con sede in Roma, avente il seguente ordinamento:

direttore;

vice direttore;

segreteria;

1ª sezione: giuridico-amministrativa e contratti;

2ª sezione: trattamento economico di attività;

3ª sezione: bilancio;

4ª sezione: revisione contabilità del danaro;

5ª sezione: revisione contabilità dei materiali;

6ª sezione: trattamento economico di quiescenza.

La Direzione di amministrazione interforze è posta alle dipendenze del reparto per il coordinamento amministrativo, di cui all'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi della vigente normativa.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro: MARTINO

02A12027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 settembre 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salver, unità di Brindisi. (Decreto n. 31460).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Salver, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31086, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 31115 del 31 maggio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 dicembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31086, datato 31 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salver, con sede in Roma, unità di Brindisi, per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11877

DECRETO 16 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lias, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 31461).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 69/02 del 27 maggio 2002 pronunciata dal Tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Lias;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lias, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità in Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 13 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 2002 al 26 maggio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11876

DECRETO 16 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, unità di Modena. (Decreto n. 31462).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 1° luglio 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 2 luglio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 32,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità, su un organico complessivo di 147 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1° luglio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, con sede in Modena, unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità su un organico complessivo di 147 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Carrozzeria autodromo Modena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11874

DECRETO 16 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio I.A.P., unità di Ponte dell'Olio. (Decreto n. 31463).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Pantalonificio I.A.P., inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 25 luglio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 3 giugno 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 17 giugno 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato - a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità di cui 5 part-time, ed in particolare: 2 da 24 ore settimanali a 20 ore settimanali, 1 da 28 ore settimanali a 23 ore settimanali, 1 da 20 ore settimanali a 15 ore settimanali e 1 da 20 ore settimanali a 16 ore settimanali - su un organico complessivo di 59 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 2002 al 16 giugno 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio I.A.P., con sede in Ponte dell'Olio - (Piacenza) unità di Ponte dell'Olio (Piacenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità di cui 5 part-time, ed in particolare: 2 da 24 ore settimanali a 20 ore settimanali, 1 da 28 ore settimanali a 23 ore settimanali, 1 da 20 ore settimanali a 15 ore settimanali e 1 da 20 ore settimanali a 16 ore settimanali su un organico complessivo di 59 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio I.A.P., a corrispondere il particolare beneficio

previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11873

DECRETO 16 settembre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tempesti, unità di San Miniato. (Decreto n. 31464).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Tempesti, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 10 luglio 2002 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria conceria pellami applicato - a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 25 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tempesti, con sede in San Miniato (Pisa), unità di San Miniato (Pisa) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tempesti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A11875

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Democratica-Vittoriosa fra dipendenti dello Stato» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'Autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 15 luglio 2002 alla società cooperativa «Democratica-Vittoriosa fra dipendenti dello Stato» a r.l.; dal quale risulta che la stessa ha raggiunto lo scopo sociale nel 1957, non ha più depositato bilanci dal 18 maggio 1974, ha estinto il mutuo trentacinquennale e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Democratica-Vittoriosa fra dipendenti dello Stato» a r.l., con sede in Torino, corso Ferrucci n. 56, costituita con atto di fusione delle società cooperative edilizie «La Vittoriosa» e «La Democratica» del notaio dott. Fortunato Peraglie in data 28 marzo 1958, repertorio n. 15789, iscritta al n. 220/58 del registro società del Tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 345/37205, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A12023

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Provvidenza» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'Autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 16 luglio 2002 alla società cooperativa edilizia «Provvidenza» a r.l. dal quale risulta che la stessa ha raggiunto lo scopo sociale nel 1959, non ha più depositato bilanci dall'8 aprile 1978 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Provvidenza» a r.l. con sede in Torino, via Corte d'appello n. 16, costituita per rogito notaio dott. Pietro Astore in data 22 aprile 1952, repertorio n. 25950/11845, iscritta al n. 409/52 del registro società del Tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 353/37691, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A12024

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aurora tra funzionari dello Stato» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile, l'Autorità di vigilanza, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, procede allo scioglimento delle società cooperative senza nominare il commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 12 luglio 2002 alla cooperativa edilizia «Aurora tra funzionari dello Stato», dal quale risulta che la stessa ha raggiunto lo scopo sociale nel 1965, non ha più depositato bilanci dal 12 maggio 1967, ha estinto nel 1990 il mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Aurora tra funzionari dello Stato» a r.l., con sede in Torino, via Valgioie n. 56, costituita per rogito notaio dott. Pierre Blanc, in data 4 marzo 1952, repertorio n. 2200, iscritta al n. 277/52 del registro società del Tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 350/37493, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A12025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11946

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11950

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11951

DECRETO 4 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° ottobre 2001 al 31 maggio 2002 nella provincia di Matera;

Accertata l'assistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei settori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera: siccità dal 1° ottobre 2001 al 31 maggio 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12090

DECRETO 4 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali 26 maggio 2002 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'assistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Vicenza: piogge alluvionali del 26 maggio 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Montecchio Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12091

DECRETO 4 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 aprile 2002 al 26 aprile 2002 nella provincia di Caserta;

grandinate 25 aprile 2002 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali 25 aprile 2002 nella provincia di Salerno;

grandinate 30 aprile 2002 nella provincia di Benevento;

Accertata l'assistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 30 aprile 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Sant'Agata de' Goti;

Caserta: grandinate dal 21 aprile 2002 al 26 aprile 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Carinola, Francolise, Villa Literno;

Salerno:

grandinate del 25 aprile 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Ascea, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Montecorice, Morigerati, Santa Marina, Stella Cilento, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania;

piogge alluvionali del 25 aprile 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Morigerati, Santa Marina, Torraca, Tortorella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12092

DECRETO 4 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella Regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della Regione siciliana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione siciliana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e/o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12117

DECRETO 4 ottobre 2002.

Integrazione al decreto direttoriale 6 settembre 2002, concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale, Direzione generale agricoltura, della regione Emilia-Romagna, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 6 settembre 2002, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale, Direzione generale agricoltura, della regione Emilia-Romagna intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale 6 settembre 2002 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002, destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Emilia-Romagna», è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

"Bosco Eliceo";

"Lambrusco di Sorbara";

"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro";

"Lambrusco Salamino di Santa Croce";

"Pagadebit di Romagna";

"Reggiano";

"Reno";

"Sangiovese di Romagna";

"Trebbiano di Romagna";

"Colli Piacentini";

"Colli di Parma";

"Colli di Scandiano e di Canossa";

"Colli Bolognesi";

"Colli d'Imola";

"Colli di Rimini"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12118

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2002.

Verifica della qualità del servizio postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 3;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - metodi, analisi e valutazioni economiche - riguardante la verifica della qualità del servizio postale, ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001 riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Preso atto che per l'anno 2002 non è stato possibile aggiornare il contratto di programma stipulato con Poste Italiane S.p.a. nella parte in cui vengono fissati gli indici di qualità del corriere prioritario;

Considerata la necessità di fissare anche per l'anno 2002 indici chiari e rappresentativi degli standard di qualità del servizio sopra indicato, al fine di verificare il rispetto o meno degli stessi da parte di Poste Italiane S.p.a.;

Vista la deliberazione 18 marzo 2002 del Ministro delle comunicazioni concernente la verifica della qualità del servizio postale relativa al secondo semestre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2002;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato dalla menzionata IZI, relativo al periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Relativamente all'anno 2002, ai fini della verifica della qualità del servizio postale, l'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in J+1 è fissato nell'80%.

2. L'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in J+2 e in J+3 è determinato, per l'anno 2002, rispettivamente nel 98% e nel 99%.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90%	97%	99%
risultati conseguiti *	93,00%	97,80%	99,20%
scostamento	+3,00%	+0,80%	+0,20%

* i risultati comprendono lo standard di precisione.

2. Nel periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+2	J+3
parametri di qualità	80%	98%	99%
risultati conseguiti *	86,60%	98,00%	99,50%
scostamento	+6,60%		+0,50%

* i risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopradescritti, la società Poste Italiane, nel primo semestre 2002, ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale previsti.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il Ministro: GASPARRI

02A12060

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 settembre 2002.

Iscrizione dell'associazione ADUSBEF all'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata in data 21 giugno 2002 alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, con la quale l'associazione ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, con sede legale in Farini n. 22, Roma, ha chiesto la iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1250286 del 17 gennaio 2000, con la quale l'ufficio C3 ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'Associazione ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari con sede legale in Roma è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2002

Il dirigente: MARTELLI

02A12028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Rimodulazione delibera C.I.P.E. n. 66/1998: risorse fondo per l'occupazione e la promozione del lavoro autonomo. (Deliberazione n. 46/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione per finalità connesse all'attuazione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro, intese a sostenere i livelli occupazionali attraverso il finanziamento di progetti di lavoro socialmente utili, di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro;

Visto l'art. 1-*ter* della legge citata, che — al fine di consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale — ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha previsto, per la diffusione di forme di lavoro autonomo, la promozione di progetti da avviare da parte di lavoratori inoccupati o disoccupati residenti nelle regioni del Mezzogiorno;

Visto l'art. 25 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che, per la realizzazione degli interventi a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo, nonché per gli interventi di cui alla predetta legge n. 608/1996, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato a decorrere dal 1998;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (finanziaria 1998), che per gli interventi di cui al citato art. 25 della legge n. 196/1997, reca autorizzazioni di spesa, per gli anni 1998, 1999, 2001 e successivi, pari rispettivamente a 1000, 300 e 200 miliardi di lire (capitolo 9013 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale 7.2.1.18);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208/1998), con la quale è stata approvata, a valere sulle predette autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *F* della legge finanziaria 1998, la seguente ripartizione tra il Fondo per l'occupazione, il Fondo per lo sviluppo e la promozione del lavoro autonomo:

(miliardi di lire)

	1998	1999	2001
Art. 1, comma 7, legge n. 296/1993	700	300	-
Art. 1-*ter* legge n. 236/1993 (Fondo per lo sviluppo)	250	-	100
Art. 9-*septies* legge n. 608/1996 (Promozione lavoro autonomo) . .	50	-	100

Tenuto conto che le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) hanno modificato l'originaria scansione temporale di cui alla predetta delibera n. 66/1998, determinando uno slittamento, fino al 2002, delle autorizzazioni di spesa inizialmente previste;

Considerato che le risorse ancora disponibili in bilancio per le finalità di cui alla propria delibera n. 66/1998 sono pari a 77.468.535 euro per l'anno 2002;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1114 del 4 novembre 2001, con la quale si chiede che l'importo residuo di 100 miliardi di lire, corrispondente a 51.645.690 euro, inizialmente ripartito da questo Comitato a favore del Fondo per lo sviluppo per l'anno 2001, sia interamente destinato al Fondo per occupazione, tenuto conto che, alla luce di quanto comunicato in precedenza dallo stesso Ministero, il regime di aiuto di cui al Fondo per lo sviluppo non ha avuto prosecuzione oltre il 31 dicembre 1999;

Ritenuto di accogliere la proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Delibera:

1. La ripartizione di cui alla propria delibera n. 66/1998, richiamata in premessa, è rimodulata tenendo conto della diversa scansione temporale prevista dalle leggi finanziarie per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 e della richiesta formulata dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale rimodulazione, posta a carico della disponibilità complessiva di bilancio per l'anno 2002 pari a 77.468.535 euro, comporta la destinazione dell'importo di 51.645.690 euro al Fondo per l'occupazione, in luogo della iniziale finalizzazione di spesa a favore del Fondo per la sviluppo.

2. Per quanto concerne la promozione del lavoro autonomo, le cui iniziative sono finanziate attraverso Sviluppo Italia S.p.a., l'importo di 25.822.845 euro potrà immediatamente essere trasferito — a carico della disponibilità complessiva di bilancio per l'anno 2002, di cui al precedente punto 1 — sul pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Sviluppo Italia S.p.a. sottoporranno a questo Comitato, entro il 31 ottobre 2002, le relazioni di competenza sull'utilizzo complessivo delle risorse di cui alla citata delibera n. 66/1998.

Roma, 14 giugno 2002

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 27 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 139

02A12043

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 103.405 del 9 settembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 12 in data 9 settembre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla rappresentanza sindacale unitaria interna, che si è tenuta in data 9 settembre 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 9 settembre 2002 dalle ore 8 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 settembre 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A11887

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2002.

Differimento dell'entrata in vigore dell'art. 71-*bis* del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e 13616 del 12 giugno 2002 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13759).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del citato decreto, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002;

Visto che la delibera n. 13616 del 12 giugno 2002, da ultimo citata, ha introdotto nel predetto regolamento l'art. 71-*bis* (Operazioni con parti correlate) stabilendo la data del 1° ottobre 2002 per l'entrata in vigore del medesimo;

Visto il comma 3 della suindicata disposizione, a norma del quale «La CONSOB individua la nozione di parti correlate tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale»;

Vista la comunicazione n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002, con la quale la CONSOB, previa consultazione degli organismi di categoria interessati, ha provveduto ad individuare la nozione suddetta;

Considerato che gli organismi consultati hanno manifestato l'esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo dalla emanazione della comunicazione suindicata per consentire agli emittenti di organizzare le procedure atte ad identificare le parti correlate, ai fini di un puntuale adempimento degli obblighi previsti dall'art. 71-*bis*;

Ritenuto che le motivazioni rappresentate dagli organismi citati siano condivisibili e che, pertanto, si rende opportuno differire l'entrata in vigore della disciplina in esame rispetto alla prevista data del 1° ottobre 2002;

Delibera

l'entrata in vigore dell'art. 71-*bis* del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002, è differita al 1° gennaio 2003.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 settembre 2002

Il presidente: SPAVENTA

02A11993

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 21 gennaio 2002.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/1).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori 24 miliardi per i suddetti interventi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il primo piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota decorrente dal 6 marzo 2000;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del piano complessivo di Camaiore, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 luglio 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano»;

Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;

Visto nel primo piano di cui all'ordinanza G/533/98 è stato inserito l'intervento n. 323 e nel terzo stralcio di cui all'ordinanza n. G/796/00 è stato inserito l'intervento n. 443/1;

Viste le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi si è provveduto a chiedere proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza come di seguito riportato:

Interv. n.	Ente attuatore	Descrizione	Piano	Term. prev. lavori	Nuovo term. prev. lavori	Sintesi motivazione
323	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Realizzazione cassa di espansione su torrente Lucese	1º Stralcio	1-12-2001	30-3-02	Necessità di spostamento di una linea elettrica interferente con aree di cantiere
443/1	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia	3º Stralcio	3-11-2001	30-3-2002	Necessità di redigere perizia di variante e suppletiva

Preso atto delle motivazioni addotte dagli stessi enti attuatori, come sinteticamente riportate nel prospetto di cui al punto precedente, le quali risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;

Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ordina:

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi n. 323 e n. 443/1 è prorogato fino alle nuove scadenza individuate a fianco di ciascun intervento, come di seguito indicato:

Interv. n.	Ente attuatore	Descrizione	Piano	Term. prev. lavori	Nuovo term. prev. lavori	Sintesi motivazione
323	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Realizzazione cassa di espansione su torrente Lucese	1º Stralcio	1-12-2001	30-3-02	Necessità di spostamento di una linea elettrica interferente con area di cantiere
443/1	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia	3º Stralcio	3-11-2001	30-3-2002	Necessità di redigere perizia di variante e suppletiva

2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. Il presente provvedimento è comunicato agli enti attuatori nonché per opportuna conoscenza al Dipartimento della protezione civile.

4. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.

Firenze, 21 gennaio 2002

Il vice commissario: FRANCI

02A11878

ORDINANZA 30 gennaio 2002.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Intervento n. 323 - integrazione finanziaria. (Ordinanza n. G/2).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre;

Considerato che con l'ordinanza D.P.C. n. 2880 del 13 novembre 1998 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori euro 12.394.965,58;

Vista l'ordinanza del commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui il commissario ha approvato il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 6 marzo 2000;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del piano degli interventi di cui alle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 e n. 2880 del 13 ottobre 1998 e della quale il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 luglio 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano»;

Visto che nel piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/533/1998 è stato inserito l'intervento n. 323 relativo a: «Realizzazione cassa di espansione su torrente Lucese», comune di Camaiore, di cui ente attuare è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara per euro 516.465,90;

Preso atto che con il secondo stralcio di cui all'ordinanza n. G/608/99 il finanziamento relativo al suddetto intervento è stato integrato per ulteriori euro 154.937,07;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. G/734 dell'8 settembre 1999 i tempi di realizzazione dell'intervento sono stati prorogati giusta la necessità di procedere all'approvazione della variante al piano regolatore del comune di Camaiore;

Preso atto che con il terzo stralcio di cui all'ordinanza n. G/796/2000 i tempi di attuazione dell'intervento n. 323 sono stati ulteriormente rimodulati in attesa della definizione delle procedure di approvazione della variante urbanistica;

Preso atto che la suddetta variante è stata approvata con deliberazione del consiglio comunale di Camaiore n. 32 del 31 marzo 2000;

Considerato che la suddetta variante è stata oggetto di impugnativa al TSAP, determinando un ulteriore slittamento dei tempi di attuazione dell'opera, fino all'emissione dei provvedimenti espropriativi da parte del comune di Camaiore;

Rilevato che con ordinanza n. G/970 del 25 gennaio 2001 si è preso atto del progetto relativo all'intervento sopra individuato per un importo complessivo pari a euro 671.393,97 e che in data 6 marzo 2001 l'ente attuatore ha proceduto alla consegna dei lavori;

Considerato che con ordinanza commissariale n. G/1 del 21 gennaio 2001 i tempi di realizzazione dell'intervento sono stati ulteriormente prorogati per i motivi evidenziati nell'ordinanza medesima;

Vista la nota del 4 ottobre 2001 prot. n. 12082 con cui l'ente attuatore conferma la perdita o la riduzione di coltivabilità di alcuni terreni dovuto al necessario abbassamento del piano di campagna e la successiva nota del 17 dicembre 2001 prot. n. 14899 con cui si quantifica il fabbisogno finanziario per ulteriori lavori e per gli espropri conseguenti;

Vista la nota in data 30 gennaio 2002 n. 101/1511/8.3.1 dell'Area sistema regionale della protezione civile agli atti dell'ufficio nella quale si evidenzia la possibilità di finanziare la suddetta variante con una parte delle economie accertate in sede di realizzazione del piano e la compatibilità di tale utilizzo con una interpretazione logica del disposto dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuto di procedere alla rimodulazione del Piano allo scopo di consentire la copertura finanziaria della variante proposta dall'Ufficio regionale del territorio di Lucca e Massa-Carrara ente attuatore dell'intervento n. 323, consentendo così l'ultimazione dell'opera e conseguentemente la realizzazione delle finalità di messa in sicurezza del piano degli interventi;

Vista la necessità di procedere all'accertamento delle economie di appalto degli interventi, come risulta dalla tabella allegata sotto la lettera «A» al presente atto;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98 che subordina l'attuazione del piano e delle sue rimodulazioni alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ordina:

1. Il finanziamento dell'intervento n. 323 relativo a: «Realizzazione cassa di espansione su torrente Lucese», comune di Camaiore, di cui ente attuatore è l'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara è integrato per euro 574.763,32, per un ammontare complessivo pari a euro 1.158.481,06.

2. Al maggior onere finanziario necessario per la suddetta integrazione si fa fronte con le risorse disponibili, come risulta dalla tabella allegata sotto la lettera «A».

3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto e la sua esecutività è subordinata alla comunicazione della medesima.

4. Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 30 gennaio 2002

Il vice commissario: FRANCI

02A11879

ORDINANZA 4 febbraio 2002.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 711: «Ripristino fognatura bianca e opere di regimazione acque di pioggia lungo il fosso dell'Abate». Ente attuatore: comune di Camaiore. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo € 1.807.599,15. Presa d'atto e proroga termini. (Ordinanza n. G/3).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il primo piano del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/865 del 19 maggio 2000 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive € 1.807.599,15 e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per € 1.728.773,23;

Ravvisata la necessità da parte dell'ente attuatore di integrare l'intervento con fondi propri per € 78.825,92 i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione del piano;

Visto che in data 24 gennaio 2002 con nota n. 2926 di prot. il comune di Camaiore, ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 711 per complessive € 1.807.599,15;

Visto come risulta dalla comunicazione pervenuta con prot. n. 569 dell'8 gennaio 2002 che il nuovo termine dei lavori è fissato al 28 febbraio 2002 a causa della presenza di numerosi servizi da spostare e dalla necessità di attendere l'esecuzione dei lavori Enel di allaccio elettrico delle parti elettromeccaniche dell'impianto idrovoro;

Preso atto come risulta dalla comunicazione «B» del 24 gennaio 2002, n. 2926 di prot. trasmessa dall'Ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 711: «Ripristino fognatura bianca e opere di regimazione acque di pioggia lungo il fosso dell'Abate» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo complessivo di € 1.807.599,15 a totale carico dell'ente attuatore, approvata con delibera di giunta municipale n. 1 del 7 gennaio 2002 il cui termine dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2002.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

4. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

5. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del piano, con la prossima rimodulazione del medesimo.

Firenze, 4 febbraio 2002

Il vice commissario: FRANCI

02A11880

ORDINANZA 8 aprile 2002.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/4).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre;

Vista l'ordinanza del D.P.C. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori 24 miliardi per i suddetti interventi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il primo piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota decorrente dal 6 marzo 2000;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del piano complessivo di Camaiore, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 luglio 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano»;

Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;

Visto nel terzo stralcio di cui all'ordinanza G/796/00 è stato inserito l'intervento n. 443/1;

Vista la nota dell'ente attuatore con la quale relativamente al suddetto intervento ha provveduto a chiedere proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza come di seguito riportato:

Interv. n.	Ente attuatore	Descrizione	Piano	Term. prev. lavori	Nuovo term. prev. lavori	Sintesi motivazione
443/1	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia	3° Stralcio	30-2-2002	17-5-2002	Ritardi dovuti allo spostamento di un sifone sotto l'alveo del fiume

Preso atto che la motivazione indicata, come sinteticamente riportata nel prospetto di cui al punto precedente, risulta congrua e tecnicamente apprezzabile;

Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ordina:

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento n. 443/1 è prorogato fino alla nuova scadenza individuata a fianco di ciascun dell'intervento, come di seguito indicato:

Interv. n.	Ente attuatore	Descrizione	Piano	Term. prev. lavori	Nuovo term. prev. lavori	Sintesi motivazione
443/1	Ufficio per la tutela del territorio di Lucca e Massa-Carrara	Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia	3° Stralcio	30-3-2002	17-5-2002	Ritardi dovuti allo spostamento di un sifone sotto l'alveo del fiume

2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. Il presente provvedimento è comunicato agli enti attuatori nonché per opportuna conoscenza al Dipartimento della protezione civile.

4. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.

Firenze, 8 aprile 2002

Il vice commissario: FRANCI

02A11881

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della laguna di Orbetello. Provvedimenti immediati ed urgenti. (Ordinanza n. F/5).

IL COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate all'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Visto che il Commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma 1 della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Preso atto che nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere per dare piena attuazione alle finalità dell'ordinanza nonché dei rapporti tra commissario delegato e soggetto attuatore, è indifferibile procedere all'esecuzione in via d'urgenza di alcuni interventi, ed in particolare:

a) avviare le operazioni di raccolta delle alghe e del conseguente stoccaggio e smaltimento;

b) garantire la continuità dei rapporti contrattuali già instaurati dalla precedente gestione commissariale e ancora in corso;

c) liquidare le fatture emesse da varie imprese affidatarie di servizi e lavori nel corso della precedente gestione commissariale, e al cui pagamento non è stato possibile procedere a causa della scadenza del mandato commissariale;

Considerato che con la predetta ordinanza sono assegnati al commissario delegato € 12.911.422,48 per lo svolgimento delle sue attività;

Visto che l'art. 4 della citata ordinanza autorizza per la realizzazione degli interventi in oggetto l'utilizzo anche delle risorse già stanziate precedentemente;

Vista la relazione predisposta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, allegata al presente atto sotto la lettera «A» in cui si evidenziano tutti i predetti interventi urgenti e le altre priorità rimesse alla esecuzione del soggetto attuatore;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002;

Ordina:

1. Di prendere atto della relazione predisposta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, allegata al presente atto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale, in cui si evidenziano gli interventi indifferibili ed urgenti da realizzare nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere e dei rapporti tra commissario delegato e soggetto attuatore, e conseguentemente di autorizzare il soggetto attuatore:

a) ad avviare le operazioni di raccolta delle alghe, provvedendo al relativo affidamento nonché alla gestione e all'esercizio provvisorio, nelle more della relativa autorizzazione provinciale, dell'impianto di stoccaggio delle alghe sito in località Patanella, nei limiti di impegno di € 750.000,00 e contestualmente provvedere alla predisposizione di un programma delle operazioni di raccolta delle alghe, individuando preventivamente una mappa con specifica indicazione dello sviluppo delle fanerogame da trasmettere anche al commissario;

b) alla conseguente utilizzazione dei mezzi e degli impianti di proprietà del commissario di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale, per i quali verrà redatto apposito verbale di consegna al soggetto attuatore, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alle spese di esercizio per l'anno 2002 dei predetti mezzi, nei limiti di importo di € 100.000,00;

c) alla gestione e manutenzione degli impianti idrovori e delle grigliature, delle paratoie e degli altri impianti ad essi connessi, nei limiti di importo di € 200.000,00;

d) alla realizzazione del canale di gronda prospiciente al lungolago di ponente nella zona compresa tra il «porto» di Orbetello e la sede della Rama, nei limiti di importo di € 80.000,00;

e) all'approvazione e alla realizzazione delle opere relative alla prosecuzione del sistema di estrazione dei sedimenti e per l'immissione di acqua in laguna secondo il progetto già agli atti della precedente gestione commissariale, nei limiti e con le modalità dallo stesso previste, per un importo complessivo di € 780.000,00;

f) al subentro nei rapporti contrattuali relativi ai lavori di cui all'allegato «C» parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, a tal fine assumendo gli atti di liquidazione conseguenti nei limiti degli importi risultanti dai quadri economici dei progetti consolidati come determinati all'atto di affidamento dei lavori ed eventuali varianti intercorse. Eventuali varianti che

risultassero necessarie in corso d'opera sono approvate dal soggetto attuatore ove non comportino un aumento delle spese risultanti dai predetti quadri economici;

g) alla gestione del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello e Monte Argentario;

h) alla liquidazione delle fatture, di cui all'allegato «D» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra cui quelle relative alle utenze relative all'impianto di depurazione;

2. Di incaricare il oggetto attuatore a presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza eventuali ulteriori necessità rispetto a quelle evidenziate nella relazione allegata, nonché una proposta completa per lo smaltimento delle alghe e del percolato, e per la manutenzione dei canali lagunari;

3. Di autorizzare il soggetto attuatore, nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza 3198/2002, ad impegnare e liquidare gli importi necessari per l'esecuzione dei predetti interventi indifferibili ed urgenti nei limiti come sopra indicati, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al commissario delegato n. 2792, provvedendo a tal fine a tutti gli adempimenti necessari in raccordo con la prefettura di Grosseto;

4. Di autorizzare il soggetto attuatore ad effettuare impegni ulteriori su detta contabilità per importo massimo di € 200.000,00 per far fronte a spese diverse e necessarie nel periodo primaverile ed estivo allo scopo di prevenire possibili situazioni di pericolo e di rischio;

5. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza DPC 3198/2002 al fine di dare esecuzione a quanto previsto dai precedenti punti;

6. Di disporre che l'ufficio regionale provvede a comunicare ai soggetti interessati il presente provvedimento ai fini di quanto disposto al precedente punto 1) lettera F;

7. Di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 8 maggio 2002

Il commissario delegato: MARTINI

02A11882

ORDINANZA 13 giugno 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della laguna di Orbetello. Assegnazione di fondi per interventi di competenza del soggetto attuatore. (Ordinanza n. F/6).

IL COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992 n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1 comma 2 della medesima ordinanza;

Visto che il commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2 comma 1 della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Considerato che con la predetta ordinanza sono assegnati al commissario delegato € 12.911.422,48 per lo svolgimento delle sue attività;

Visto che l'art. 4 della citata ordinanza autorizza per la realizzazione degli interventi in oggetto l'utilizzo anche delle risorse già stanziate precedentemente;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/5 dell'8 maggio 2002 con la quale è stata approvata la relazione predisposta dall'ufficio del commissario relativa agli interventi indifferibili ed urgenti da realizzare nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere e dei rapporti tra commissario delegato e soggetto attuatore, tra i quali anche la liquidazione delle fatture di cui all'allegato «D» della predetta ordinanza;

Vista l'ordinanza n. 1 in data 15 maggio 2002, con la quale il sindaco di Orbetello, in qualità di soggetto attuatore, ha nominato la struttura operativa costituente l'ufficio del soggetto attuatore, con sede ad Orbetello;

Preso atto della nota in data 10 giugno 2002 prot. n. 69, agli atti di ufficio, con la quale il soggetto attuatore richiede l'assegnazione dei fondi necessari al pagamento di spese fisse e di personale per un importo di € 92.790,50, nonché per la liquidazione di fatture Enel, Telecom e Tim, per un importo di € 273.900,00, come previsione di spesa a tutto il 31 dicembre 2002;

Vista la relazione predisposta in data 11 giugno 2002 dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, allegata al presente atto sotto la lettera «A», avente ad oggetto «Lavori di depurazione del commissario Corsi da assegnare al soggetto attuatore a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 3198 del 23 aprile 2002, rettifica e aggiornamento relazione allegata all'ordinanza F/5 dell'8 maggio 2002»;

Considerata la necessità di completare la liquidazione delle fatture di cui all'allegato «B», che sostituisce integralmente l'allegato «D» dell'ordinanza F/5 dell'8 maggio 2002;

Preso atto che il soggetto attuatore ha provveduto a liquidare le fatture relative ad utenze e ad effettuare il pagamento dello straordinario per il personale di supporto della prefettura, del comune di Monte Argentario e dell'amministrazione provinciale di Grosseto, nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 3198/2002, per un importo complessivo di € 116.877,95, così come risulta dalla nota n. 72 in data 11 giugno 2002 agli atti di ufficio;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC 3198 del 23 aprile 2002;

Ordina:

1. Di prendere atto della relazione predisposta in data 11 giugno 2002 dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, allegata al presente atto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto «lavori di depurazione del commissario Corsi da assegnare al soggetto attuatore a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 3198 del 23 aprile 2002, rettifica e aggiornamento relazione allegata all'ordinanza F/5 dell'8 maggio 2002», e conseguentemente di autorizzare il soggetto attuatore:

a) Subentro nei rapporti contrattuali:

al subentro nei rapporti contrattuali relativi ai lavori di cui all'allegato «A», punto *a)*, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, a tal fine assumendo gli atti di liquidazione conseguenti nei limiti degli importi risultanti dai quadri economici dei progetti consolidati come determinati all'atto di affidamento dei lavori ed eventuali varianti intercorse;

b) Correzione e integrazione elenco delle fatture da liquidare:

al completamento della liquidazione delle fatture di cui all'allegato «B», che sostituisce l'allegato «D» alla precedente ordinanza commissariale n. F/5 in data 8 maggio 2002, per un importo aggiornato ad € 2.431.366,56;

c) Attribuzione somme per le utenze:

alla liquidazione delle fatture relative alle utenze Enel, Telecom, Tim, degli impianti in gestione al soggetto attuatore ed al sistema di monitoraggio, fino al 31 dicembre 2002, per un importo presunto complessivo pari ad € 273.900,00;

d) Attribuzione somme per il personale:

alla liquidazione degli oneri necessari al personale facente parte della struttura a supporto del soggetto attuatore e di quella organizzativa della prefettura, per l'anno 2002, per un importo totale presunto pari ad € 92.790,50;

e) Trasferimento dei fondi all'A.S.L. per gli interventi di bonifica di infestazione da culicidi:

alla liquidazione della somma di Euro 15.493,71 alla A.S.L. n. 9, quale contributo per interventi di bonifica igienico sanitaria da infestazione di culicidi, di cui alla precedente ordinanza commissariale n. F/1029 del 13 luglio 2001;

f) Pagamenti vari:

al pagamento delle fatture n. 1064 del 30 aprile 2002 dalla Esseci Computers, n. 78 del 29 agosto 2000 della ditta Minocci Giuliano ed al versamento del canone di fognatura/depurazione al comune di Orbetello, per un importo complessivo pari ad € 10.534,43;

2. Di prendere atto che il soggetto attuatore ha provveduto alla liquidazione degli oneri per le utenze e per il personale di cui alla tabella riportata nella nota n. 72 in data 11 giugno 2002, per un importo complessivo di € 116.877,95;

3. Di autorizzare il soggetto attuatore, nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza 3198/2002, ad impegnare e liquidare gli importi necessari per l'esecuzione dei predetti interventi indifferibili ed urgenti nei limiti come sopra indicati, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al commissario delegato n. 2792, provvedendo a tal fine a tutti gli adempimenti necessari in raccordo con la prefettura di Grosseto;

4. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza DPC 3198/2002 al fine di dare esecuzione a quanto previsto dai precedenti punti;

5. Di disporre che l'ufficio del commissario provvede a trasferire al soggetto attuatore tutta la documentazione riguardante i punti precedenti indicata nella citata relazione allegata alla lettera «A» della presente ordinanza;

6. Di disporre altresì che l'ufficio del commissario provvede a comunicare ai soggetti interessati il presente provvedimento ai fini di quanto disposto al precedente punto 1. lettera *a)*;

7. Di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al dipartimento di protezione civile, al Ministero dell'ambiente, al comune di Monte Argentario ed alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 13 giugno 2002

Il commissario delegato: MARTINI

02A11883

ORDINANZA 21 giugno 2002.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 323: «Realizzazione cassa di espansione sul torrente Lucese». Ente attuatore: ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo € 1.158.481,06. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/7).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. l dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il Primo piano del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 21 luglio 2000;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/2 del 30 gennaio 2002 con la quale è stata approvata un'integrazione finanziaria relativa all'intervento in oggetto indicato di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 15 aprile 2002;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/970 del 25 gennaio 2001 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessivi € 671.393,96 e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per € 583.717,74;

Visto che con ordinanza n. G/2 del 30 febbraio 2002 l'intervento n. 323 è stato integrato di € 574.763,32;

Visto che in data 6 giugno 2002 con nota n. 8681 di prot. l'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 323 per complessivi € 1.158.481,06;

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 6 giugno 2002, n. 8681 di prot., trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 323: «Realizzazione cassa di espansione sul torrente Lucese» di cui ente attuato l'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo complessivo di € 1.158.481,06, approvata con decreto dirigenziale n. 2346 del 16 maggio 2002.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

4. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel B.U.R.T, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

Firenze, 21 giugno 2002

Il vice commissario: FRANCI

02A11884

ORDINANZA 29 luglio 2002.

Emergenza ambientale nell'areale della Laguna di Orbetello. Ulteriori finanziamenti per il proseguimento dei provvedimenti immediati ed urgenti e per la realizzazione di ulteriori opere. (Ordinanza n. F/8).

IL COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per superare l'emergenza ambientale in atto nell'areale della Laguna di Orbetello ed in particolare per provvedere all'approvazione di interventi immediati e di urgenza per il conseguimento delle finalità specificate dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza;

Visto che il commissario delegato si avvale per la realizzazione dei predetti interventi di un soggetto attuatore, che l'art. 2, comma l, della citata ordinanza individua nel sindaco del comune di Orbetello;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/5 dell'8 maggio 2002 con la quale è stata approvata la relazione predisposta dall'ufficio del commissario relativa agli interventi indifferibili ed urgenti da realizzare nelle more di una più completa definizione del programma di attività da svolgere e dei rapporti tra commissario delegato e soggetto attuatore;

Considerato che il soggetto attuatore, con l'ordinanza commissariale n. F/5 dell'8 maggio 2002, è stato, tra l'altro, incaricato di presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza eventuali ulteriori necessità rispetto a quelle evidenziate nella relazione dell'ufficio del commissario, nonché una proposta completa per lo smaltimento delle alghe e del percolato, e per la manutenzione dei canali lagunari;

Preso atto della nota in data 24 giugno 2002, prot. n. 122, agli atti di ufficio, con la quale il soggetto attuatore ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. F/5/2002 riassume gli interventi fino ad ora realizzati e richiede l'assegnazione di ulteriori fondi necessari al proseguimento delle operazioni autorizzate con la predetta ordinanza commissariale n. F/5 in data 8 maggio 2002, nonché per la realizzazione di una ulteriore serie di interventi ritenuti urgenti;

Vista la nota in data 5 luglio 2002, prot. n. 143, agli atti di ufficio, con la quale il soggetto attuatore segnalava situazioni di rischio e trasmetteva una nota dettagliata sullo stato dei mezzi;

Preso atto degli elementi integrativi trasmessi dal soggetto attuatore all'ufficio del commissario in data 19 luglio 2002;

Considerato che con la predetta ordinanza ministeriale sono assegnati al commissario delegato € 12.911.422,48 per lo svolgimento delle sue attività;

Visto che l'art. 4 della citata ordinanza autorizza per la realizzazione degli interventi in oggetto l'utilizzo anche delle risorse già stanziate precedentemente;

Vista la relazione predisposta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio del commissario, in cui si evidenziano tutti i predetti interventi urgenti e le altre priorità richieste dal soggetto attuatore;

Richiamate le deroghe previste dall'ordinanza DPC n. 3198 del 23 aprile 2002;

Ordina:

1. Di prendere atto della richiesta presentata dal soggetto attuatore, con nota del 24 giugno 2002, n. 122, come integrata con la nota del 19 luglio 2002, con la quale il medesimo richiede l'assegnazione di ulteriori fondi necessari al proseguimento agli interventi già individuati nella precedente ordinanza commissariale F/5/2002, e per la realizzazione di una ulteriore serie di interventi ritenuti urgenti;

2. Di autorizzare il soggetto attuatore a quanto richiesto con la citata nota e specificatamente:

a) al proseguimento delle operazione di raccolta delle alghe, provvedendo al relativo affidamento nonché alla gestione e all'esercizio provvisorio, nelle more della relativa autorizzazione provinciale, dell'impianto di stoccaggio delle alghe sito in località Patanella, nei limiti di un ulteriore impegno di € 330.000,00, riaffermando la necessità di predisporre contestualmente un programma delle operazioni di raccolta delle alghe, individuando preventivamente una mappa con specifica indicazione dello sviluppo delle fanerogame da trasmettere anche al commissario;

b) alla conseguente ulteriore utilizzazione dei mezzi e degli impianti di proprietà del commissario, facenti parte dell'allegato «B» alla propria precedente ordinanza commissariale n. F/5/2002, già consegnati al soggetto attuatore, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alle spese di esercizio per l'anno 2002 dei predetti mezzi, nei limiti di un ulteriore importo di € 65.000,00;

c) alla gestione e manutenzione degli impianti idrovori e delle grigliature, delle paratoie e degli altri impianti ad essi connessi, per un ulteriore importo di € 70.000,00;

d) alla gestione del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello e Monte Argentario per un importo pari ad € 520.000,00;

e) alla realizzazione di studi, ricerche, consulenze, incarichi professionali, per un importo pari ad € 200.000,00;

f) alla realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità di accesso alla peschiera di Nassa ed al potenziamento dell'impianto di illuminazione, per un importo pari ad € 150.000,00;

g) alle opere necessarie al potenziamento del sistema di estrazione automatica delle alghe nella conterminazione di Gorghiti, per un importo di € 60.000,00;

h) al completamento delle opere di messa in sicurezza delle peschiere di Nassa e di Fibia, per importo pari ad € 400.000,00;

i) alle opere di sistemazione delle darsene esistenti in laguna di ponente, loc. Macelli con realizzazione di un manufatto per le attrezzature necessarie per la manutenzione ai mezzi di proprietà commissariali, per un importo pari ad € 400.000,00;

j) alle operazioni di smaltimento delle alghe già sottoposte a trattamento durante la precedente gestione commissariale, per un importo di € 150.000,00.

3. Di autorizzare il soggetto attuatore, nelle more dell'effettivo accreditamento delle nuove risorse attribuite con l'ordinanza n. 3198/2002, ad impegnare e liquidare gli importi necessari per l'esecuzione dei predetti interventi indifferibili ed urgenti nei limiti come sopra indicati, a valere sulle risorse assegnate alla contabilità speciale già intestata al commissario delegato n. 2792, provvedendo a tal fine a tutti gli adempimenti necessari in raccordo con la prefettura di Grosseto.

4. Di autorizzare il soggetto attuatore ad effettuare impegni ulteriori su detta contabilità per importo massimo di € 100.000,00 per far fronte a spese diverse e necessarie nel periodo estivo-autunnale allo scopo di prevenire possibili situazioni di pericolo e di rischio.

5. Di autorizzare il soggetto attuatore ad avvalersi della facoltà di deroga alle normative indicate dall'art. 5 dell'ordinanza DPC n. 3198/2002 al fine di dare esecuzione a quanto previsto dai precedenti punti.

6. Di trasmettere la presente ordinanza al soggetto attuatore, al Dipartimento di protezione civile, al Ministero dell'ambiente ed alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 29 luglio 2002

Il commissario delegato: MARTINI

02A11885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2002, riguardante il conferimento della medaglia di bronzo al valor civile al maresciallo dei carabinieri Carlo Iannarella.

Nella parte dell'estratto del 18 ottobre 2000, relativo al conferimento di «Medaglie di bronzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002, alla pag. 53, prima colonna, il cognome «Iannarella» leggasi «Innarella».

02A12021

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, riguardante il conferimento della medaglia di bronzo al valor civile al sig. Paolo Belloni.

Nella parte dell'estratto del 4 gennaio 2001, relativo al conferimento di «Medaglie di bronzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002, alla pag. 30, prima colonna, il cognome «Belloni» leggasi «Balloni».

02A12022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9875
Yen giapponese	122,08
Corona danese	7,4285
Lira Sterlina	0,63170
Corona svedese	9,1720
Franco svizzero	1,4626
Corona islandese	86,39
Corona norvegese	7,3050
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,617
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5976
Lira maltese	0,4134
Zloty polacco	4,0705
Leu romeno	32703
Tallero sloveno	228,5750
Corona slovacca	42,055
Lira turca	1627000
Dollaro australiano	1,7998
Dollaro canadese	1,5719
Dollaro di Hong Kong	7,7023
Dollaro neozelandese	2,0571
Dollaro di Singapore	1,7713
Won sudcoreano	1237,14
Rand sudafricano	10,3391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12212

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neofarm alcolico incolore».

Estratto decreto n. 412 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOFARM ALCOLICO INCOLORE, nelle confezioni «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 250 ml, «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml e «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 1 litro, con variazione della denominazione in FARMASEPT precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con numero di registrazione 16772 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: didecildimetilammonio cloruro;

titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede in Pescantina (Verona) fraz. Settimo, via Flemming n. 7, codice fiscale n. 0013360081;

confezioni autorizzate:

«0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 035299027 (in base 10), 11P7QM(in base 32);

«0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 035299039 (in base 10), 11P7QZ(in base 32);

«0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 1 litro - A.I.C. n. 035299041 (in base 10), 11P7R1(in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo:

Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede in zona industriale, Settimo di Pescantina (Verona);

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c. titolare dell'A.I.C.

02A11892

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brapac»

Estratto decreto n. 415 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRAPAC nelle confezioni «0,05% collutorio» flacone 200 ml, «5 mg compresse orosolubili» 10 compresse, «5 mg compresse orosolubili» 20 compresse, «5 mg compresse orosolubili» 30 compresse, «5 mg gomma da masticare medicata» 4 gomme e «5 mg gomma da masticare medicata» 5 gomme, precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: saccarinato di alchildimetilbenzilammonio.

Titolare A.I.C. Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio Folli, n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«0,05% collutorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035528013 (in base 10), 11W7BF (in base 32);

«5 mg compresse orosolubili» 10 compresse - A.I.C. n. 035528025 (in base 10), 11W7BT (in base 32);

«5 mg compresse orosolubili» 20 compresse - A.I.C. n. 035528037 (in base 10), 11W7C5 (in base 32);

«5 mg compresse orosolubili» 30 compresse - A.I.C. n. 035528049 (in base 10), 11W7CK (in base 32);

«5 mg gomma da masticare medicata» 4 gomme - A.I.C. n. 035528052 (in base 10), 11W7CN (in base 32);

«5 mg gomma da masticare medicata» 5 gomme - A.I.C. n. 035528064 (in base 10), 11W7D0 (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli, n. 50.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11895

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Self»

Estratto decreto n. 423 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELF nelle confezioni «8 mg garze impregnate» 1 garza, «8 mg garze impregnate» 16 garze, «8 mg garze impregnate» 8 garze, «8 mg garze impregnate» 25 garze, «8 mg garze impregnate» 50 garze, «8 mg garze impregnate» 100 garze, «0,4% soluzione cutanea» flacone 20 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 30 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 50 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 100 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 250 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 500 ml, «0,4% soluzione cutanea» flacone 1 litro, «0,4% soluzione cutanea» flacone 5 litri, «0,4% soluzione cutanea» flacone 10 litri, «0,4% soluzione cutanea» flacone 20 litri, «12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 8 fazzoletti e «12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 16 fazzoletti, con variazione della denominazione in «Idrazil» precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: alchildimetilbenzilammoniocloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%.

Titolare A.I.C. Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«8 mg garze impregnate» 1 garza - A.I.C. n. 035522010 (in base 10), 11W1GU (in base 32);

«8 mg garze impregnate» 16 garze - A.I.C. n. 035522022 (in base 10), 11W1H6 (in base 32);

«8 mg garze impregnate» 8 garze - A.I.C. n. 035522034 (in base 10), 11W1HL (in base 32);

«8 mg garze impregnate» 25 garze - A.I.C. n. 035522046 (in base 10), 11W1HY (in base 32);

«8 mg garze impregnate» 50 garze - A.I.C. n. 035522059 (in base 10), 11W1JC (in base 32);

«8 mg garze impregnate» 100 garze - A.I.C. n. 035522061 (in base 10), 11W1JF (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035522073 (in base 10), 11W1JT (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035522085 (in base 10), 11W1K5 (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 50 ml - A.I.C. n. 035522097 (in base 10), 11W1KK (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 100 ml - A.I.C. n. 035522109 (in base 10), 11W1KX (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 250 ml - A.I.C. n. 035522111 (in base 10), 11W1KZ (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 500 ml - A.I.C. n. 035522123 (in base 10), 11W1LC (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 1 litro - A.I.C. n. 035522135 (in base 10), 11W1LR (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 5 litri - A.I.C. n. 035522147 (in base 10), 11W1M3 (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 10 litri - A.I.C. n. 035522150 (in base 10), 11W1M6 (in base 32);

«0,4% soluzione cutanea» flacone 20 litri - A.I.C. n. 035522162 (in base 10), 11W1ML (in base 32);

«12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 8 fazzoletti - A.I.C. n. 035522174 (in base 10), 11W1MY (in base 32);

«12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 16 fazzoletti - A.I.C. n. 035522186 (in base 10), 11W1NB (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo:

per la forma farmaceutica «garze impregnate» l'officina di produzione è la Bracco S.p.a., con sede in via Folli n 50 - Milano, mentre i controlli vengono effettuati presso l'officina Farmaceutici Damor S.p.a., con sede in via Scaglione n. 27 - Napoli;

per la forma farmaceutica «soluzione cutanea» la produzione completa ed i controlli vengono effettuati presso l'officina Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6 - Genova;

per la forma farmaceutica «fazzoletti per applicazione cutanea» la produzione completa ed i controlli vengono effettuati presso l'officina Bracco S.p.a., con sede in via Folli n. 50 - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentasa»

Estratto decreto n. 284 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ferring A/S, con sede in Indertoften n. 10 - 2720 Vanlose (Danimarca).

Medicinale: PENTASA.

Confezione:

«250 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 027130018;

«1g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml (sospesa) - A.I.C. n. 027130020;

«2 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 027130032;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 027130044;

«1 g supposte» 28 supposte (sospesa) - A.I.C. n. 027130069;

«500 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 027130071;

«1 g granulato a rilascio prolungato» 50 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027130083.

È ora trasferita alla società: Ferring S.p.a., con sede in via Senigallia, 18/2 - Milano, con codice fiscale n. 07676940153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12087

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tofranil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 474 del 4 settembre 2002

Medicinale: TOFRANIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale 233, km 20,5, c.a.p. 21040 - Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: 8. Modifiica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si approvano le seguenti modifiche: confezione 024: modifica della composizione del blister da A1/PVC a A1/PVC/PE/PVDC.

Confezioni 012 e 024: modifica delle procedure di prova del medicinale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 014969012 - 50 confetti 25 mg;

A.I.C. n. 014969024 - 60 confetti 10 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 014969012 - «25 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 014969024 - «10 mg compresse rivestite» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexiclor»

Estratto decreto n. 428 del 9 settembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLEXICLOR rilasciata alla società Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti 42, c.a.p. 84083 - Italia, codice fiscale n. 02732270653, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «20 mg compresse solubili» 12 compresse (codice A.I.C. n. 034918021) viene autorizzata la confezione «20 mg compresse orosolubili» 28 compresse (codice A.I.C. n. 034918045).

In sostituzione della confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule (codice A.I.C. n. 034918033) viene autorizzata la confezione «20 mg capsule» 28 capsule (codice A.I.C. n. 034918058).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse orosolubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034918045 (in base 10), 119MNX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta piperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido modificato starch 1500 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg;

confezione: «20 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 034918058 (in base 10), 119MPB (in base 32).

Forma farmaceutica: caspula rigida;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg;

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 34918021, 034918033 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A11894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urbason»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 516 del 16 settembre 2002

Medicinale: URBASON.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5, cap 20100 - Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a ventiquattro mesi relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024001051 - «Retard Mite» 10 confetti 4 mg;

A.I.C. n. 024001036 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 024001012 - «4 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024001036 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

A.I.C. n. 024001051 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: A.I.C. n. 024001036 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A11890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscomucil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 528 del 16 settembre 2002

Medicinale: VISCOMUCIL.

Titolare A.I.C.: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, c.a.p. 10154 - Italia, codice fiscale n. 05146060016;

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13) - modifica standard - terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica della posologia e del modo di somministrazione con esclusione dell'indicazione per uso parenterale ed esclusiva limitazione all'uso parenterale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025105038 - 6 FIALE 2 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da

A.I.C. n. 025105014 - «20 supposte» 30 mg;

A.I.C. n. 025105026 - «0,3»% sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025105038 - «6 fiale» 2 ml;

A.I.C. n. 025105053 - «Nipio 10 supposte» 15 mg;

A.I.C. n. 025105065 - «BB 10 supposte» 30 mg;

A.I.C. n. 025105077 - «BB 20 bustine» 15 mg,

A.I.C. n. 025105089 - «20 bustine» 30 mg;

a

A.I.C. n. 025105014 - da 20 supposte 30 mg a «30 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025105026 - «0,3% sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 025105038 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale;

A.I.C. n. 025105053 - «15 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 025105065 - «30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 025105077 - «15 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025105089 - «30 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto provvedimento UPC/II/1258 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezione: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028138016/M.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W009.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: trasferimento del sito produttivo da Bi Austria Gmbh a Bi Pharma Kg (Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osteocur»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1876 del 1º ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata al nome della società Bracco Imaging S.p.a., con sede in via Egidio Folli n. 50 - Milano, con codice fiscale n. 07785990156.

Specialità medicinale: OSTEOCUR.

Confezione:

20 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238016/M;

30 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238028/M;

60 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238030/M;

90 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238042/M;

100 bustine 4,1 g polvere OS - A.I.C. n. 034238055/M.

È ora trasferita alla società: Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson n. 94 - Milano, con codice fiscale n. 07546800157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12085

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 9 luglio 2002 n. 800.5/R.M.688/D61, concernente la «Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali soluzioni concentrate acide con glucosio per emodialisi (range F.U.N.); soluzioni concentrate acide senza glucosio per emodialisi (range F.U.N.); soluzioni concentrate basiche per emodialisi (range F.U.N.); soluzioni concentrate con acetato per emodialisi (range F.U.N.)».

Nel decreto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 1º agosto 2002) dove è scritto «Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas S.p.a. titolare delle autorizzazioni.», leggasi: «Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bellco S.p.a. titolare delle autorizzazioni.».

02A12084

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 193 del 24 luglio 2002, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Fasturtec"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002 alla pag. 12 e 13, prima colonna, dove è scritto:

«1,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 3 flaconcini + 3 fiale uso;

7,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml uso» leggasi:

«1,5 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml;

7,5 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml».

02A12088

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hydergina».

Estratto decreto n. 800.5/RM.638D75 del 19 settembre 2002

Con il decreto n. 800.5/R.M. 638/D76 del 19 settembre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

HYDERGINA: 6 fiale 0,3 mg 1 ml - A.I.C. n. 004198 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A12089

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella con determinazione del segretario generale n. 311 del 24 settembre 2002.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Biella sono stati deformati.

Marchio: 11-BI; denominazione impresa: Laboratorio Orafo di Certisi Roberto; città: Biella.

02A12073

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651239/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77